



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

DS6 n. 769
Del 10/06/2015
Fascicolo 2014 04.05.02/000051

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA EX ART. 17-BIS E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI VILLAGGIO TURISTICO ALL'APERTO IN COMUNE DI MONCALIERI, C.SO TRIESTE 60 - ABRATE TOUR PROCEDIMENTO DI SUAP". ESCLUSIONE DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

Premesso che:

Ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*", si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel caso di Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*". è l'Amministrazione comunale; nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

Per il Comune di Moncalieri, l'Organo Tecnico regionale per la VAS ha assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Il Servizio SUAP della Città di Moncalieri ha comunicato con nota con nota prot. 57126 del 17.11.2014 l'attivazione della procedura coordinata di VAS/VIA da attuarsi come fase di

VAS con connessa Verifica di VIA, a seguito di istanza presentata dalla Società ABRATE TOUR SRL ai sensi dell'art. 17-bis c.4 della LR 56/77 per il procedimento SUAP di Variante Urbanistica Semplificata per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri e registrata all'ufficio SUAP con prot. 52431 del 23/10/2014.

In tale nota è stato specificato che la Fase di VAS risulta procedimento preventivo – anche se coordinato - rispetto alla procedura di Variante ex art. 17 – bis LUR, da attivarsi dall'Ente tramite il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Moncalieri, in qualità di struttura competente per la VAS . mentre la Fase di Verifica di VIA è relativa alla realizzazione di un progetto di villaggio turistico (attività ricompresa al punto n. 46-47 dell'allegato B.2 della L.R. 40/98 in coordinamento con l'art. 15 del D.L. 91/14 convertito in L. 116/2014 di competenza dell'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana di Torino.)

Il Servizio SUAP della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha quindi trasmesso il documento tecnico preliminare, pervenuto all'Autorità Competente con nota ID 1875026 del 11.11.2014, della Variante Urbanistica ex art. 17-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. denominata “ABRATE TOUR SRL. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60“, per il procedimento di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

ITER AMMINISTRATIVO DELLA VERIFICA DI VAS

Relativamente alle fasi di pubblicazione e consultazione per la “Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60 ABRATE TOUR SRL” è stato seguito il seguente iter amministrativo, che si riporta nel seguito:

Il procedimento di Verifica di V.A.S. in questione é iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 58348 del 21.11.2014 da parte dell'Autorità Competente per la VAS del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ai quali ha trasmesso la documentazione in esame richiedendo il loro parere di competenza con separata nota prot. 58567 del 24.11.2014.

Comunicazione dell'avvio di procedimento tramite “Rende noto” datato 21.11.2014 è stato altresì pubblicata così come la Relazione Tecnica per la VAS sul sito *web* dell'ente per la consultazione e/o formulazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico.

L'avviso di procedura di VAS e relativa documentazione del procedimento in questione è stato inoltre pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dal “Rende noto” del 21.11.2014 a tutt'oggi.

E' pervenuto all'Autorità Competente per la VAS con prot. 60043 del 1.12.2014 il parere prot. 10844 del 1.12.2014 della Soprintendenza dei Beni Archeologici, non evidenziante tracce di insediamenti di interesse archeologico ma riportante prescrizioni durante le operazioni di scavo (da eseguire con l'assistenza di operatori archeologici e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza).

In data 5.12.2014 è stato convocato dal Responsabile SUAP, con nota prot. 60451 del 2.12.2015, incontro preliminare con la proprietà interessata ed i professionisti incaricati per

l'illustrazione ai Servizi Tecnici dell'Ente dei tematismi di maggiore criticità da affrontare in funzione della Conferenza dei Servizi ex art. 17-bis LUR. Tale riunione ha assolto inoltre l'istituto dell'art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e smi per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientali che sono stati individuati nei soggetti competenti per il procedimento di Copianificazione territoriale e di VAS (*Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*).

Con nota prot. 63893 del 19.12.14 è stata convocata per il 12.01.2015 dal Responsabile del Procedimento per la Variante Urbanistica la prima Conferenza dei Servizi ex art. 17-bis LUR e controfirmata dall'Autorità competente per la VAS per l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati al procedimento Copianificazione territoriale e di VAS, trasmettendo loro la documentazione integrativa costituita dalle "*Integrazioni Spontanee*" presentate in data 12.12.2014 da parte del proponente.

E' pervenuto all'Autorità Competente per la VAS il parere ARPA prot. 65642 del 31.12.2014 trasmesso per via interna anche all'Autorità Procedente;

In sede della seduta della Conferenza dei Servizi del 12.01.2015 sono state presentate dalla Società proponente ulteriori "*Integrazioni Spontanee*" confermate con nota prot. 6012 del 2.2.2015, a seguito dei pareri e delle osservazioni formulati in sede della Conferenza dei Servizi.

E' pervenuta la nota prot.1897 del 28.01.2015 di Comunicazioni dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po registrata dal SUAP con prot 5438 del 28.01.2015.

Con nota prot. 6099 del 02.02.15 è stata quindi convocata dal Responsabile del Procedimento per la Variante Urbanistica la Conferenza dei Servizi ex art. 17-bis LUR e controfirmata dall'Autorità competente per la VAS presso la Sede Regionale per il 09.02.2015 per l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati al procedimento di VAS sulle Integrazioni Spontanee.

E' pervenuto al SUAP in data 9.2.2015 il Parere consultivo dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese prot. 85 del 9.2.2015.

E' stata curata la pubblicazione delle "*Integrazioni Spontanee*" da parte del SUAP sul sito istituzionale dal 11.2.2015 al 12.3.2015.

Il Comune di Moncalieri con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 5 marzo 2015 ha approvato di proporre alla Regione Piemonte la modificazione del confine dell'Area contigua "f3", stralciando le porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, come meglio rappresentate nella planimetria allegata alla deliberazione;

Tale proposta è stata poi accolta parzialmente dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO), ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. 19/2009, stralciando dall'Area contigua

parte delle porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, mantenendo una fascia classificata come Area contigua ai confini della Riserva naturale Le Vallere, così come riportata negli elaborati cartografici allegati alla deliberazione.

Con nota prot. 18655 del 02.04.15 è stata convocata per il 13.04.2015 dal Responsabile del Procedimento per la Variante Urbanistica la seconda Conferenza dei Servizi ex art. 17-bis LUR indicando che il Comune di Moncalieri con la soprariportata DGC n. 71 del 05.03.2015 ha approvato, ai sensi della L.R. 19/2009, una Proposta di ripermimetrazione dell'Area Contigua "f3" della Fascia Fluviale del Po – tratto torinese.

Visto il Verbale della Conferenza della Conferenza dei Servizi del 13.04.2015 ed i relativi pareri allegati:

- Parere Unico Regionale 11258 del 9.4.2015 registrato al protocollo del SUAP con nota prot. 19937 del 13.04.2015, comprensivo - come parte integrante del Contributo dell'Organo Tecnico per la VAS prot. 10588/DA1620 del 2.4.2015 e del parere della Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del rischio geologico prot. 7882/2015 A18.130 in data 13.2.2014

- Parere della Città Metropolitana costituito dal Pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino "Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica – Comune di Moncalieri – Variante Semplificata al P.R.G.C. – D.P.R. 160/2010 e Art. 17 bis L.R. 56/77" Decreto n. 28 – 4170/2015 del 19.02.2015 DD 8-9630/201 "Osservazioni ", Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS e parere ai sensi della L. 116/14 art. 15 prot. 1824 del 9.01.2015;

Parere del Settore Urbanistica del Comune di Moncalieri ID 1902147 del 20.02.2015;

Parere dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese prot. 933 del 13.04.2015 acquisito dal SUAP con nota prot. 20143 del 13.04.2015 - Trasmissione determinazione dirigenziale n. 50/2015;

Parere dell'ASLTO5 prot. 6554 del 16.2.2015 registrato al protocollo dell'ente con prot. 9063 del 16.2.2015

-Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO).

Da detto Verbale della Conferenza del 13.4.2015 emerge che la riunione, pur essendo stata riconosciuta (nei rispettivi pareri) sia dalla Regione che dalla Città Metropolitana come "2° seduta", sarà tuttavia seguita da una nuova fase di pubblicazione della documentazione costituente la proposta di Variante urbanistica "semplificata", stante la necessità o comunque l'opportunità di procedere ad una nuova pubblicazione (15 gg. di pubblicazione + 15 gg. per eventuali osservazioni) della suddetta documentazione come aggiornata alle condizioni espresse nei pareri pervenuti da: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Servizio Urbanistica del Comune di Moncalieri, con contestuale pubblicazione dei pareri stessi.

A seguito della trasmissione del verbale della Conferenza da parte del SUAP con nota PEC del 21.04.2015 non sono pervenuti ulteriori contributi o dissensi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento, nei termini della L. 241/90 e s.m.i.;

Con nota Prot. n. 24776 del 4/05/2015 è stata richiesta dal SUAP al proponente documentazione per l'aggiornamento della stessa a seguito della CdS del 13.4.2015 e dei pareri acquisiti ed eventuali controdeduzioni riguardanti le cd. "biopiscine";

E' quindi pervenuta comunicazione di ABRATE TOUR come ulteriore "Memoria integrativa" con prot 24539 del 4.5.2015 in merito alla realizzazione delle aree umide all'interno del progetto di realizzazione di Villaggio Turistico all'aperto.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente.

ESITO DELLA PROCEDURA DI VIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO TURISTICO ALL'APERTO.

Il progetto della Variante prevede la realizzazione di un intervento (campeggio) ricompreso nell'allegato B2 n. 47 della LR n. 40/98 e smi di competenza della Provincia e, ai sensi della legge n. 116/2014, sottoposto al momento della sua presentazione al SUAP come procedura automatica al procedimento di VIA di "pre-screening" per i progetti cosiddetti "sotto-soglia". Contestualmente alla presentazione della variante, come riportato in premessa, è stato quindi redatto il progetto per la realizzazione del campeggio costituito da uno spazio attrezzato per il ricovero dei camper, un'area campeggio per tende, edifici al servizio dell'area turistico ricettiva e aree a verde.

Per il procedimento di VIA in ordine al progetto "sottosoglia" (villaggio turistico all'aperto) è stata contestualmente attivata la fase di pre-screening di V.I.A. dal SUAP finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia con nota prot. 57126 del 17.11.2014 e confermando le forme di coordinamento della fase di Verifica di VAS nell'ambito della procedura per Variante Urbanistica ex art. 17-bis LUR.

In merito all'applicazione della fase di procedura di VIA, la normativa in materia di VIA (legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014), fino all'emanazione di specifico decreto, azzerando le soglie dimensionali che limitano l'applicazione della disciplina di VIA, aveva, infatti, rinviato le previsioni dell'art. 20 (Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione di impatto ambientale) del Dlgs 152/06 e s.m.i. alla valutazione caso per caso.

L'orientamento per lo svolgimento delle procedure di VIA e nelle more di un chiarimento interpretativo condiviso a livello nazionale e regionale, secondo quanto emergeva dalla nota della Regione prot. 9733 del 24.7.2014, era di prevedere, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione dell'intervento, una sorta di pre-screening ambientale, coordinato nel procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i. fatta salva l'attivazione della procedura di verifica o valutazione di impatto ambientale;

Trattandosi di intervento contemplato nel novero dei progetti rientranti nella fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, era stata quindi attivata dal SUAP la fase di pre-screening di V.I.A. con la richiesta di parere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia quale Autorità Competente in materia di VIA in ordine al progetto di "villaggio turistico all'aperto" con nota prot. 57126 del 17.11.2014;

Per la sopracitata procedura di "pre-screening" di VIA, ai sensi dell'allegato B2 n. 47 della LR n. 40/98 di competenza della Città Metropolitana, è stato espresso "Parere ai sensi della L.116/14, art.15 contestualmente al Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS. Abrate Tour srl. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex. art. 17

bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto nel Comune di Moncalieri" con propria nota prot. 1824 del 9.01.2015;

Come emerge da tale parere della Città Metropolitana risulta che in merito alla procedura di "pre screening" di VIA, il progetto NON debba essere sottoposto alla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Dato atto quindi che ai sensi dell'art. 10. *Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti del Dlgs 152/06 e s.m.i.*, per quanto attiene la procedura integrata di VAS/VIA attivata dal SUAP con nota prot. 57126 del 17.11.2014, non è stata attivata la procedura di assoggettabilità della fase di verifica di V.I.A. da parte dell'Amministrazione competente;

Rilevato inoltre che nel frattempo sono state pubblicate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)" (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) con entrata in vigore dal 26.4.2015 e che tali linee guida si applicano anche ai procedimenti per la verifica di assoggettabilità in corso a tale data.

Vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015), pubblicata sul BU17S1 30/04/2015 della Regione Piemonte;

Atteso che secondo le indicazioni regionali in merito ai criteri localizzativi e dimensionali l'intervento in questione non ricade più nelle categorie progettuali sottoposte alla Verifica di VIA e che quindi, ai fini del procedimento di Verifica di VAS, la Variante non riguarda un intervento soggetto a VIA a conferma della posizione espressa dalla Città Metropolitana.

VERIFICA DI VAS DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA

Ai fini dell'analisi e valutazione dei probabili effetti derivanti dalla variante, consultata la Relazione di Verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, relativa all'intervento emerge quanto segue:

Obiettivo della variante e suo inquadramento

L'area oggetto di variante ha un'estensione catastale di circa 16000 mq, è ubicata lungo corso Trieste in Moncalieri ed attualmente è parzialmente adibita ad attività di noleggio camper e presenta alcuni edifici oggetto di procedure di sanatoria non concluse positivamente.

Dal punto di vista urbanistico, l'area è collocata all'interno della zona normativa FV2* (*Aree preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano comprese nel P.T.O. Regionale*), destinazione che non consente l'insediamento di attività turistico ricettive.

La proposta di intervento ai sensi dell'art. 17/bis legge Regione Piemonte n° 56 e s.m.i., con contestuale richiesta di variante urbanistica, prevede la realizzazione di una struttura turistico

- ricettiva all'aria aperta tesa all'accoglienza di turisti provvisti di mezzi di pernottamento proprio (possessori di caravan, camper), ai sensi della normativa di settore vigente in materia di campeggi.

La proposta di Variante è avanzata con la finalità di offrire una compatibilità urbanistica del camping in progetto rispetto al Piano Regolatore vigente e propone una riclassificazione dell'area FV2* in Frp3 – Area compresa nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato.

L'area è inserita nelle aree normate dal Piano d'area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del fiume PO come zona "T" di trasformazione orientata per la fascia che confina con corso Trieste. Le zone T all'art. 2.3 delle norme generali vengono così definite: zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell'assetto naturale, suscettibili di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale.

Il progetto prevede l'eliminazione degli edifici privi di regolare titolo abilitativo, nonché la piantumazione di essenze arboree a basso ed alto fusto, la creazione di aree verdi ed aree relax per una superficie di oltre l'80% di tutta la proprietà interessata; strade ed attestamenti veicolari interni, realizzati senza uso di materiale bituminoso.

I fabbricati previsti saranno unicamente un edificio destinato all'accoglienza degli ospiti del campeggio, comprendente Reception – Uffici – Ristorante e Bar ed un fabbricato destinato a servizi igienici. Il primo avrà un'altezza massima di 7,50 mt e sarà sviluppato su di un unico piano con soppalco abitabile. Il secondo sarà ad un solo piano fuori terra.

In merito alle previsioni di non compatibilità dell'attività turistica-ricettiva nell'ambito dell'Area contigua f3 alla Riserva naturale Le Vallere, nel corso del procedimento il Comune, vista la natura dei luoghi oggetto di intervento, ha proposto la ripermimetrazione dell'area contigua f3 alla Riserva naturale Le Vallere, e conseguentemente ha promosso la relativa procedura di cui alla normativa regionale.

La Regione Piemonte ha provveduto con DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015 alla modifica del confine dell'area contigua della fascia fluviale del Po nel Comune di Moncalieri (TO). L'area oggetto di intervento è risultata esterna all'area contigua f3 ripermimetrata;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”*, all'Allegato II, punto *“Ambito di applicazione”*, che prescrive che sono, di norma, escluse dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS e di quanto soprarichiamato che il progetto attuativo della Variante non farebbe prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente rilevando che per il sito, ricadendo nelle aree naturali protette come sopra descritto, sono state formulate misure di mitigazione e compensazione riportate nella DGR. n. 29 – 1227 del 23.03.2015;

Considerati i contenuti della “Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60 - ABRATE TOUR Procedimento di SUAP.“, così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Atteso che Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i.:

- non riguarderebbe interventi di opere soggetti a procedure di VIA, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. della legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014 e delle “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*” come sopra descritto;

- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi, fermo restando quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO).

- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc., fermo restando quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO).

Richiamato quanto riportato in precedenza e valutata pertanto la Variante in questione come riconducibile alla tipologia di Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli sportelli unici per le attività produttive) che sono escluse dal processo di valutazione ambientale come sopra declinato dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per il procedimento di VAS non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la “Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60 - ABRATE TOUR Procedimento di SUAP “ sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate nei pareri e/o provvedimenti adottati:

- parere prot. 10844 del 1.12.2014 della Soprintendenza dei Beni Archeologici pervenuto con prot. 60043 del 1.12.2014
- parere ARPA prot. 65642 del 31.12.2014
- parere dell'Agencia Interregionale per il fiume Po nota prot.1897 del 28.01.2015 di Comunicazioni registrato dal SUAP con prot 5438 del 28.01.2015
- Parere consultivo dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese prot. 85 del 9.2.2015
- Parere dell'ASLTO5 prot. 6554 del 16.2.2015 registrato al protocollo dell'ente con prot. 9069
- Parere del Settore Urbanistica del Comune di Moncalieri ID 1902147 del 20.02.2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO).
- Parere Unico Regionale 11258 del 9.4.2015 registrato al protocollo del SUAP con nota prot. 19937 del 13.04.2015, comprensivo - come parte integrante del Contributo dell'Organo Tecnico per la VAS prot. 10588/DA1620 del 2.4.2015 e del parere della Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del rischio geologico prot. 7882/2015 A18.130 in data 13.2.2014
- Parere della Città Metropolitana costituito dal Pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino "Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica – Comune di Moncalieri – Variante Semplificata al P.R.G.C. – D.P.R. 160/2010 e Art. 17 bis L.R. 56/77" Decreto n. 28 – 4170/2015 del 19.02.2015 DD 8-9630/201 "Osservazioni ", Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS e parere ai sensi della L. 116/14 art. 15 prot. 1824 del 9.01.2015;
- Parere dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese prot. 933 del 13.04.2015 acquisito dal SUAP con nota prot. 20143 del 13.04.2015 - Trasmissione determinazione dirigenziale n. 50/2015;
- Verbale della Conferenza della Conferenza dei Servizi del 13.04.2015 ed allegati allo stesso;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la “Variante urbanistica ex art. 17-bis e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all’aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60 - ABRATE TOUR Procedimento di SUAP“, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e le indicazioni di cui all’esito dell’istruttoria di VAS riportate nei pareri e/o provvedimenti adottati citati in premessa, integrando le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso, di seguito riportate ed a condizione che vengano recepite integralmente le misure di mitigazione e compensazione riportate nella DGR. n. 29 – 1227 del 23.03.2015, relativa alla modifica del confine dell’area contigua della fascia fluviale del Po nel Comune di Moncalieri.

In merito alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico generale con la proposta di variante semplificata ai sensi dell’art. 17 bis della L.U.R. di cui al procedimento SUAP si rinvia integralmente alla procedura di natura urbanistica per la variante ed alle prescrizioni ed indicazioni fornite dagli Enti e Strutture competenti in tale senso.

Aspetti urbanistici- edilizi

Le modifiche al P.R.G.C., attinenti l’assetto idrogeologico e le limitazioni derivanti ad usi ed interventi derivanti dalla Relazione di compatibilità idraulica del complesso ricettivo all’aperto, redatta ai sensi dell’art. 30, punto 3 lett. c. delle N.T.A. del P.A.I. sono subordinate all’acquisizione del parere favorevole degli Enti competenti in materia.

Le modifiche al P.R.G.C. sono inoltre subordinate al recepimento delle prescrizioni riportate nel Parere Unico Regionale 11258 del 9.4.2015 registrato al protocollo del SUAP con nota prot. 19937 del 13.04.2015, comprensivo - come parte integrante del Contributo dell’Organo Tecnico per la VAS prot. 10588/DA1620 del 2.4.2015 e del parere della Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del rischio geologico prot. 7882/2015 A18.130 in data 13.2.2014, nel parere dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po nota prot.1897 del 28.01.2015 di Comunicazioni registrato dal SUAP con prot 5438 del 28.01.2015, nel Pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino “Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica – Comune di Moncalieri – Variante Semplificata al P.R.G.C. – D.P.R. 160/2010 e Art. 17 bis L.R. 56/77” Decreto n. 28 – 4170/2015 del 19.02.2015 DD 8-9630/201 “Osservazioni “di seguito riportate per estratto, cui si rinvia integralmente per completezza dei contenuti e delle prescrizioni.

La prima versione della Variante, presentata durante la prima riunione della Conferenza di Servizi, in data 12.01.2015, prevedeva una perimetrazione più estesa, comprendente un’area, in prossimità di Corso Trieste, che non risultava compresa nel progetto edilizio, pertanto non trasformabile con una procedura di Variante collegata a SUAP.

Gli indici di edificabilità proposti dalla variante erano:

IT = 0,20 mq/mq

IF = 0,30 mq/mq

Sup. Coperta max = 30 % S.F.

Tali indici sono stati ritenuti sovradimensionati se rapportati all’estensione dell’area ed ai vincoli che gravano su di essa (classe IIIb1 di pericolosità geomorfologica, prossimità con l’Area protetta delle Vallere) e ne è stata richiesta una riduzione.

In seguito ai lavori della conferenza (composta anche di un incontro tecnico tenutosi in data 20 febbraio 2015) è stata quindi operata una ripermimetrazione dell'area oggetto di variante, con lo stralcio della porzione non compresa nel progetto edilizio ed i parametri urbanistici sono stati ridotti.

In seguito alle richieste di modifica sono stati forniti gli elaborati definitivi ed aggiornati, che prevedono il perimetro della variante coincidente con quello del progetto edilizio (si veda tavola 3A progetto e tavola 4V variante differenze 2000).

La versione del progetto dopo il confronto all'interno della conferenza risulta localizzato su di un'area di 15.778 mq di estensione.

Vista la situazione di rischio esistente in mancanza dell'argine previsto sono stati indicati i seguenti parametri urbanistici:

IT = 0,12 mq/mq

IF = 0,15 mq/mq

Sup. Coperta max = 25 % S.F.

H.Max = 7,50 mt (2 p.f.t.), pari a circa mq 1.893

La capacità edificatoria risulta essere suddivisa ulteriormente in due componenti:

- 1) 947 mq di sul per l'area FV2* pari a un indice Territoriale di 0.06 mq/mq*
- 2) la restante parte residua pari a 0.06 mq/mq per l'area Tr (area di atterraggio già prevista dal PRGC vigente)*

In particolare la variante riguarda l'introduzione di una nuova area urbanistica (e relativa scheda d'area) Frp3 "Aree comprese nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato", per consentire l'attuazione del progetto. Infatti l'attuale classificazione dell'area è "Aree di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po - FV 2- Area da attuare con l'intervento previsto per la zona TR a fronte di C.so Trieste con formazione di verde e di parcheggi" e non prevede la destinazione d'uso turistico - ricettiva all'aperto.*

La nuova scheda di piano prevede la destinazione d'uso: "Complessi ricettivi turistici all'aperto ai sensi della LR 54 del 31.08.1979."

La modifica della destinazione d'uso e la conseguente realizzazione del progetto sono subordinate all'attuazione di opportune misure di compensazione e mitigazione, così come previsto dalla DGR n. 29-1227 del 23.03.2015, da cui deriva la necessità di integrare in tal senso la scheda d'aerea.

Ulteriori osservazioni:

a) fermo restando che l'intervento proposto costituisce un primo importante tassello di una più ampia riqualificazione del tessuto esistente, in considerazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree contigue (D.G.R. n. 12-1227 del 23/03/2015 citata in premessa), le prescrizioni della Variante dovranno essere adeguate alle condizioni e valutazioni ivi contenute, in termini di mitigazioni ambientali e corretto inserimento paesaggistico dell'intervento nella sua globalità;

Per quanto attiene ai caratteri insediativi e alle funzioni previste:

b1) di ritenere vincolante, ai fini della capacità insediativa prevista, la quantità di S.U.L. definita, pari a circa mq 1.893;

b2) ai fini della piena conferma della sostenibilità dell'intervento proposto, le destinazioni complementari (attività di ristorazione e pubblici esercizi) previste a servizio del villaggio turistico in progetto, non potranno assumere carattere di prevalenza o di piena autonomia gestionale rispetto all'attività principale (strutture ricettive, campeggio; rimessaggio camper): il rilievo è motivato dall'esigenza di mitigare i flussi di persone e gli accessi veicolari all'area di intervento, onde garantirne una migliore condizione di fruibilità;

c) le previsioni attuative dovranno garantire con adeguata normativa la funzione primaria della piena fruizione e accessibilità delle aree comprese nel "Parco Le Vallere", poste a E dell'ambito interessato verso il fiume Po; si suggerisce, in sede gestionale, di individuare adeguate soluzioni al fine di conseguire la necessaria integrazione tra le funzioni svolte all'interno del villaggio turistico con le attività di carattere pubblico e di svago promosse dal "Parco Le Vallere";

d) i contenuti prescrittivi della Variante dovranno tenere in considerazione il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino prot. n. 1824/lb8 del 09/01/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire dovrà essere verificata la documentazione finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo, demandando alle valutazioni di competenza del Servizio interessato la corrispondenza della documentazione in ottemperanza alle modifiche apportate allo strumento urbanistico generale con la presente proposta di variante, in particolare per:

- La rispondenza dell'intervento al P.R.G.C. come modificato con la presente variante;
- La funzionalità delle opere di urbanizzazione proposte, definiti/concertati gli aspetti convenzionali e gli interventi previa acquisizione degli atti di assenso, nulla osta non ancora acquisiti nell'ambito del procedimento;
- La conformità delle opere ricadenti nella fascia di rispetto stradale di 60 m. dall'autostrada (art. 31 e 35 delle N.T.A. del P.R.G.C.);
- Le soluzioni tecniche volte a garantire l'attuabilità delle porzioni escluse dalla proposta ricadenti in parte nella fascia di rispetto stradale;
- Gli aspetti di documentare la legittimità dello stato dei luoghi alla data di presentazione dell'istanza del titolo abilitante ai sensi e nei termini dell'art. 9 punto 6 delle N.T.A. del P.R.G.C., (cfr. tav 1A "presunti illeciti edilizi").

Aspetti idrogeologici

Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica e l'idoneità all'utilizzazione urbanistica, l'area risulta essere stata classificata in parte in classe IIIa, parzialmente ricadente nella fascia B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po, ed in parte in classe IIIb1 potenzialmente esondabili in assenza di protezione arginale; risulta inoltre classificata come area a pericolosità elevata EbA e molto elevata EeA per i dissesti legati alla dinamica fluviale.

Nella zona oggetto di intervento è prevista la realizzazione di una linea arginale in attuazione della Fascia "B di progetto". In assenza di tali opere di presidio in corso di progettazione da parte di AIPO, le aree retrostanti sono da considerarsi in "Fascia B" in quanto esposte al rischio di esondazione in occasione delle piene del Fiume Po (come peraltro riportato nel documento "Compatibilità idraulica"). Pertanto fino alla realizzazione del sopracitato argine in progetto rimangono valide le disposizioni di cui all'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI.

La variante in esame propone la riclassificazione dell'area in esame in una sottoclasse di sintesi della pericolosità geomorfologica indicata come IIIb1a, alla quale è associata una specifica normativa che, tenuto conto delle valutazioni idrauliche condotte in sito, consente di effettuare alcuni interventi sull'area di proprietà prima della realizzazione delle opere di difesa idraulica, peraltro prossime alla realizzazione, subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni.

Il progetto prevede la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, non fisse e pertanto non rilevanti ai fini della computazione del carico antropico ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014 N. 64.-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica". Il potenziale carico antropico che si genererà sull'area in assenza delle arginature sarà, infatti, determinato dalla presenza di camper o tende, agevolmente removibili con apposite procedure di evacuazione.

Inoltre, l'edificio in progetto adibito a reception/ristorazione è impostato su strutture che garantiscono una minima interferenza con la piena in caso di esondazione ed è caratterizzato da una quota del piano di calpestio superiore a quella del livello di piena atteso per un tempo di ritorno duecentennale (Tr200).

Tali tipologie di interventi appaiono compatibili con i fenomeni di piena del Fiume Po che consentono l'attivazione di idonee procedure di emergenza ed evacuazione dato che i fenomeni di inondazione sono caratterizzati da un tempo di preallarme congruo (non inferiore a 24-48 ore), tale da consentire la completa messa in sicurezza dell'area, anche mediante evacuazione delle piazzole.

Nelle more della realizzazione dell'argine e per ogni esigenza di tutela e salvaguardia dei residenti temporanei in situazioni di emergenza, la struttura del campeggio dovrà prevedere l'evacuazione tempestiva del sito tramite l'elaborazione e l'adozione di un proprio Piano di Evacuazione, specie per le componenti a terra (piazzole di sosta).

La proposta di variante in esame è subordinata all'osservanza delle indicazioni riportate del parere della Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del rischio geologico prot. 7882/2015 A18.130 in data 13.2.2014 allegato al Parere Unico per farne parte integrante e sostanziale e di seguito riportate:

1. *La scheda Frp3 contenuta nell'art. 28-13-Iter delle NTA (aggiornamento 2015) dovrà essere modificata eliminando il richiamo alla necessità di acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della L.R. 56/77 in quanto non necessaria;*

dovrà essere corretta laddove al punto 7, primo trattino, parla di "... piana T200..." al posto di "... piena T200...";

riferendosi nello specifico alla classe IIIb1a, dovrà essere corretta all'ultimo paragrafo del punto 7 laddove fa generico riferimento alla "... classe di rischio IIIb1..." al posto di "... classe di rischio IIIb1a...";

dovrà essere modificata laddove al punto 7, 4 trattino, parla di "...nelle presenti norme" al posto di "...nelle norme contenute nella relazione geologico tecnica..."

dovrà essere integrata allegando lo stralcio cartografico dell'area con la nuova classificazione di sintesi (IIIb1a).

2. *Nella Fascia A del PAI non potrà essere previsto alcun tipo di intervento incompatibile con le Norme di Attuazione del PAI stesso.*

3. *Stante la situazione di potenziale inondazione dell'area in assenza degli interventi di mitigazione è opportuno far sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a even-*

tuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

4. Considerata la situazione di potenziale inondazione dell'area in assenza degli interventi di mitigazione della pericolosità, non si ritiene opportuno utilizzare l'area per finalità di protezione civile.

5. Rilevato che per l'area in esame la normativa relativa alla sottoclasse proposta (IIIb1a) prevede già un doppio regime normativo (assenza/presenza opere di mitigazione della pericolosità), si evidenzia che non risulta necessaria alcuna futura variante urbanistica volta alla riclassificazione dell'area.

Aspetti paesaggistici e ambientali

Coerenza Esterna

L'analisi di coerenza esterna espletata nello “*Studio Preliminare Ambientale – ottobre 2014*”, negli elaborati presentati, è stata condotta sull'ambito di paesaggio a cui la Variante in esame si riferisce, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dalla sopracitata DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015.

Dall'analisi delle variazioni di destinazione d'uso previste dalla variante semplificata al Piano in esame emergono attenzioni ambientali significative legate alle caratteristiche dell'area che risulta sottoposta a vincoli territoriali ed ambientali ed in particolare:

- all'area territorio di protezione esterna al Parco delle Vallere;
- al Torrente Sangone con distanza inferiore ai 150 m.;
- alla fascia B di progetto e fascia C del PAI;
- alle classe IIIB1 e IIIa;
- alla vicinanza del fiume Po.

Aree Protette – Siti della Rete Natura 2000

Con riferimento alle Aree protette regionali ed ai Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare al Parco delle Vallere, a seguito del mutato regime pianificatorio a cui fa riferimento l'area oggetto di variante semplificata si ritiene evidenziare l'esigenza di rappresentare, nell'ambito del procedimento di SUAP, la necessità di dare attuazione alle misure di mitigazione e di compensazione nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015.

L'area d'intervento e il suo immediato intorno non sono interessati dalla presenza di zone umide sottoposte a tutela, le azioni della Variante non incidono direttamente sull'integrità delle aree protette e sui siti della Rete Natura 2000 presenti, l'area interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico e la rete infrastrutturale esistente è congrua con gli interventi previsti.

Poiché il progetto propone un'importante area verde nella porzione centrale del campeggio e la messa a dimora di esemplari arborei all'interno, si suggerisce di approfondire la progettazione di tale area verde con valenza naturalistica e in particolare di valutarne lo slittamento verso ovest lungo l'arteria stradale, in modo da realizzare un maggiore filtro rispetto gli impatti (acustico, atmosferico, polveri ecc) generati dalla infrastruttura stradale sui futuri utenti del campeggio;

Con Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine

in Comune di Moncalieri (TO).è stato prescritto di prevedere, a fronte della mancata attuazione degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal Piano d'Area nella porzione di Area contigua di cui si propone lo stralcio, adeguate misure di compensazione da porre a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, le quali dovranno essere necessariamente costituite dalla realizzazione di congrue ed adeguate opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua.

A tal fine si da atto che con Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19 è stato prescritto che dovranno essere presi opportuni accordi con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, finalizzati alla localizzazione e definizione progettuale degli interventi, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette; la "congruità" di tali opere di rinaturalizzazione verrà valutata dall'Ente Parco.

Nell'ambito dell'intervento dovranno essere assolte, qualora confermate dall'Ente Parco, le seguenti condizioni:

- la pista ciclabile sia completata con l'inserimento, su un lato, di una fascia arborea arbustiva naturaliforme, ossia con caratteri ecologici riconducibili alle siepi campestri;
- l'area verde interna sia progettata in sede esecutiva in conformità a parametri naturalistici, al fine di arricchire, con una protezione esterna verso Ovest, il corridoio ecologico prossimo alla fascia fluviale del Po, già oggi costituito dai vari elementi seminaturali presenti nel Parco le Vallere e negli altri nuclei sparsi all'interno della Riserva naturale, realizzati dall'Ente Parco di concerto con il Comune di Moncalieri, nell'ambito del primo programma Corona Verde 2000-2006 (progetto Hortocampus);
- per quanto riguarda l'edificio a servizio della struttura turistico ricettiva, si consiglia l'inserimento di una fascia arborea antistante l'edificio stesso che mitighi l'impatto visivo in coordinamento con quanto indicato nell'osservazione legata alla pista ciclabile.

Si sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'ambito fluviale, il cui valore naturalistico-ambientale e fruitivo è ampiamente riconosciuto a livello di pianificazione territoriale (ad es. Contratto di Fiume del Torrente Sangone, Area Contigua della fascia fluviale del Po – Tratto torinese, Corridoio di connessione ecologica secondo il PTC2), garantendo la coerenza con indirizzi ed obiettivi dei relativi strumenti ed evitando di produrre l'impermeabilizzazione dei terreni in fregio all'alveo.

Considerata la situazione attuale dell'area in adiacenza al parco delle Vallere e sulla sponda sinistra del fiume PO, si valuta positivamente la realizzazione della pista ciclabile (Tavola n.10) in coerenza con gli indirizzi del PTC2 (programma delle piste ciclabili 2009) e si chiede di prevedere intorno ad essa aree verdi con valenza fruitiva-naturalistica e di utilizzare a questo scopo specie arboree ed arbustive di tipo autoctono.

Particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell'inquinamento luminoso, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna sia tutelata la vegetazione esistente compatibilmente con le opere da realizzarsi.

Per la prevista cortina arborea arbustiva su Lungo Corso Trieste realizzata con specie autoctone, si ricorda a tal proposito che non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed

invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione).

Risorse idriche

In riferimento agli impatti sulle risorse idriche, si ipotizza un carico di 230 utenti a cui si sommano gli addetti in numero massimo di 60, che non si ritiene problematico né per quanto riguarda l'approvvigionamento che per quanto riguarda gli scarichi;

Lo scarico delle acque deve avvenire in condutture fognarie di portata sufficientemente ampia, proporzionale al carico antropico previsto; in considerazione del volume di questi ultimi dovrà essere previsto l'ampliamento della rete fognaria esistente.

È altresì previsto un sistema di collettamento delle acque meteoriche e la possibilità di un loro riutilizzo per i WC, per la rete antincendio e per l'irrigazione.

Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque civili in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso gli uffici provinciali competenti ai sensi D.Lgs. 152/1999.

Per la previsione di "Biopiscine" all'interno dell'area di campeggio, queste potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana, sia in termini di coltura di insetti fastidiosi/nocivi, sia per il rischio di cadute in acqua di bambini.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 29-1227 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese. Modifica del confine in Comune di Moncalieri (TO) è stato ritenuto inoltre opportuno, ai fini della massima mitigazione dell'impatto del progetto, escludere dall'intervento turistico - ricettivo previsto dalla Variante semplificata, la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina", dato atto che tali installazioni risultano del tutto estranee al contesto naturale dell'ambito territoriale delle Vallere, evitando così anche eventuali problemi sanitari a carico degli utenti dell'area protetta a causa del probabile aumento della presenza di zanzare.

Acustica

La caratterizzazione acustica preliminare riporta in modo estremamente sintetico i risultati di una campagna di misure, da cui si evincerebbe un superamento dei limiti di rumorosità consentiti per le porzioni dell'area oggetto di trasformazione più prossime all'asse stradale di corso Trieste.

Vista la potenziale criticità, è stata attuata una valutazione più approfondita del clima acustico della zona (Documento di Valutazione di Clima Acustico del 28.1.2015) che ha evidenziato con adeguato dettaglio lo stato della rumorosità attualmente presente nell'area di trasformazione, anche in relazione ai limiti di inquinamento acustico determinati dalla presenza delle due limitrofe infrastrutture stradali (corso Trieste e autostrada TO-SV).

Da tale valutazione, confermando l'apporto delle infrastrutture pur non evidenziando il superamento dei limiti consentiti, è stato previsto un adeguato sistema di mitigazione del rumore, ad esempio attraverso l'inserimento di una barriera acustica all'interno della fascia arborea che costituirà il margine dell'area su C.so Trieste, e/o con barriere fonoassorbenti così come proposto nel documento di "Integrazioni spontanee" presentato dal proponente . con nota prot. 6012 del 2.2.2015.

In merito alla valutazione di compatibilità acustica tra l'attuale classificazione dell'area in esame (parco delle Vallere classe I) con la futura destinazione d'uso dell'intervento previsto non sono presenti problemi connessi al cambio di destinazione urbanistica.

Suolo e sottosuolo

Trascurabili si ritengono gli effetti sulla componente suolo derivanti dalla Variante, con le seguenti specifiche:

Non sono essendo al momento fornite informazioni sullo stato ambientale del sito si osserva che le attività precedentemente svolte presso l'area, potrebbero aver influito con un potenziale effetto di inquinamento su suolo, sottosuolo e acqua.

Dovranno quindi essere eseguite verifiche e indagini mirate a definire la situazione del sito.

In particolare si ritiene necessario che siano eseguite preliminarmente indagini a valutare l'effettivo stato ambientale del sito in fase separata e distinta dal provvedimento di approvazione del titolo abilitativo edilizio.

In caso di riscontro di contaminazione delle matrici ambientali con superamento delle CSC per la destinazione d'uso individuata dovranno essere seguite le specifiche procedure di legge in materia.

Si specifica che la caratterizzazione e gli interventi di bonifica sono prioritari rispetto alle previsioni di realizzazione degli interventi di natura urbanistica ed edilizia.

Dovranno inoltre, essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione delle risorse idriche sotterranee, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale. Si dovrà tener conto della soggiacenza dell'acquifero superficiale nell'area e delle conseguenti problematiche relative ad eventuali allagamenti.

Dovrà essere mantenuta permeabile la maggior superficie possibile delle nuove aree attraverso la riduzione delle superfici asfaltate e/o utilizzo di pavimentazioni permeabili; la riduzione delle superfici impermeabilizzate avrà un effetto positivo, così come gli interventi a verde possono essere considerati migliorativi dal punto di vista ecosistemico.

Produzione di rifiuti

Le previste demolizioni di parte dell'edificio esistente potrebbero dar luogo verosimilmente a un notevole volume di materiale di risulta, per il quale deve essere valutata l'entità e il riutilizzo/smaltimento secondo le disposizioni della normativa vigente. Allo stesso modo deve essere accertata la presenza negli edifici in demolizione di eventuali materiali da costruzione non inerti e non più ammessi dalla normativa (composti dell'amianto) e deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (D.M. 6/9/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e si ricorda infine la necessità che nelle fasi di cantiere siano poste in essere tutte quelle azioni volte a minimizzare gli impatti così come descritte al Par. 4.2.9 della Relazione di Verifica sopra richiamata.

Sia perseguita la riduzione della produzione dei rifiuti, oltre che favorita la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche, sia da parte dei gestori delle attività turistico-commerciali che da parte degli utenti, dotando la struttura di apposite isole

ecologiche, e prevedendo convenzioni con gli operatori specializzati preposti alla raccolta, trasporto e recupero delle frazioni differenziate;

Tutela dei beni archeologici

Preso visione della localizzazione degli interventi in progetto e considerata la relativa documentazione, si è verificato che le opere previste non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrale nello strumento urbanistico vigente del Comune di Moncalieri.

Considerato tuttavia che nel territorio nel quale sarà localizzata l'opera sono presenti tracce di popolamento diffuso in età antica, esso è da considerarsi a possibile rischio archeologico.

Si richiede, pertanto, che tutte le opere di scavo previste siano eseguite con l'assistenza di operatori archeologici specializzati e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza dei Beni Archeologici, senza oneri per detta Amministrazione, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata e corretta identificazione di manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si segnala, inoltre, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.

Aspetti viabilistici

È previsto un aumento dei veicoli sia in fase di cantiere che di esercizio derivanti dall'intervento, che comporterebbe impatti ritenuti trascurabili sulla qualità dell'aria e sul traffico.

Il limitrofo comune di Torino ha individuato una zona di trasformazione urbana denominata ZUT 16.30, riguardante la trasformazione dell'area del Palazzo del Lavoro e contestuale viabilità sul comune di Moncalieri (C.so Trieste fino al ponte sul Sangone).

A tal proposito si ritiene necessario che l'intervento relativo alla realizzazione del campeggio ed opere connesse tengano conto dell'incremento del traffico (inquinamento acustico e atmosferico) dovuto anche alla sovrapposizione di sinergie con la zona in trasformazione sopra riportata; dovranno essere approfonditi i collegamenti alla viabilità esistente nonché adottati gli opportuni accorgimenti in merito alle modalità di accesso in entrata ed uscita da corso Trieste in modo da garantirne la sicurezza (prevedere intersezioni in grado di smaltire il traffico in ingresso/uscita dal campeggio in completa sicurezza e senza creare intralcio al flusso veicolare attualmente già gravante su corso Trieste, previo parere dell'ente gestore dell'infrastruttura stradale);

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di incidente stradale sia per la circolazione su corso Trieste sia per i clienti della struttura, ponendo particolare attenzione agli utenti deboli della strada (pedoni anziani e bambini, ciclisti).

Siano rispettate tutte le norme di legge che tutelano la fascia di rispetto stradale per la viabilità di corso Trieste e dell'autostrada TO-SV.

Aspetti socio-economici

La riqualificazione dell'area, previa riconversione dell'attività esistente in attrezzature ricettive all'aperto, persegue un indubbio interesse generale che si concreta mediante uno sviluppo economico fondato su criteri di programmazione e di sostenibilità ambientale, con positive ricadute occupazionali (40 addetti circa); mentre nell'immediato sono previsti 20 addetti.

L'attuazione del progetto derivante dalla Variante Semplificata riveste un certo interesse, dal punto di vista turistico, in quanto non sono attualmente disponibili, nell'area metropolitana, campeggi che consentano la sosta di camper o di tende e costituisce un primo importante tassello per il recupero ambientale di una porzione di tessuto urbano formato da elementi incoerenti con le limitrofe aree del Parco delle Vallere;

2. Di dare atto che i temi richiamati nel presente provvedimento al fine di perseguire un buon livello di compatibilità ambientale degli interventi previsti nonché il mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale dovranno tradursi in indicazioni prescrittive, dove necessario, da introdurre nelle norme tecniche di attuazione della Variante, unitamente al recepimento delle indicazioni contenute nel documento di verifica ed alle indicazioni di carattere generale sopra riportate.
3. Di dare atto che è demandata al competente Settore Pianificazione Urbanistica dell'Ente l'adozione delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento delle NTA e degli elaborati cartografici della Variante, da apportare allo strumento urbanistico generale con la proposta di variante semplificata e richiamando integralmente le prescrizioni e le indicazioni fornite dagli Enti e Strutture competenti, prodotte in tale senso nell'ambito della Conferenza di Copianificazione.
4. Di dare atto che, ai fini del presente provvedimento, con propria nota prot. 1824 del 9.01.2015 la Città Metropolitana ha escluso il progetto "realizzazione di villaggio turistico all'aperto nel Comune di Moncalieri" dalla fase di procedura di verifica di impatto ambientale come intervento "sottosoglia" ai sensi della legge n. 116/2014;
5. Di dare atto che l'intervento in questione per il quale la Variante semplificata costituisce l'ambito di riferimento non ricade nelle categorie progettuali sottoposte alla Verifica di VIA secondo le indicazioni regionali di cui alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "*Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*" (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015);
6. Di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo autorizzativo alla realizzazione della Variante e/o del progetto connesso rinviando l'eventuale assunzione del relativo provvedimento di approvazione all'Organo e/o Amministrazione competente, subordinatamente all'ottenimento dei pareri, autorizzazioni, assensi e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente;
7. Di dare atto che sono fatte salve ed impregiudicate le disposizioni già assunte da altri Organi ed Amministrazioni per quanto di competenza;

8. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
9. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al SUAP, al Settore Urbanistica, al Settore Regionale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASLTO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
12. Di dare che il presente provvedimento costituente il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente nel sito web del Comune di Moncalieri in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 12. "Verifica di assoggettabilità" del Dlgs 152/06 e s.m.i..
13. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
14. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore Gestione
Infrastrutture e Servizi Ambientali
Arch. Teresa Pochettino

AMB/EM